



## La Pensione

4. Cos'è la Pensione
5. Tipi di Pensione
  - a. Pensione di vecchiaia
  - b. Pensione di anzianità
  - c. Pensione di inabilità
  - d. Assegno ordinario di invalidità
  - e. Pensione ai superstiti o di reversibilità
  - f. Trattamento Minimo
  - g. Pensione Supplementare
  - h. Pensione agli Invalidi Civili
6. L'Incentivo al Posticipo della Pensione

### 1. Cos'è la Pensione

La pensione è un compenso mensile erogato alla persona che termina per raggiunti limiti di età o per altri motivi la sua attività lavorativa.

La pensione è costituita da soldi del lavoratore, accumulati mese per mese con i contributi previdenziali, pagati sia dal lavoratore (l'8,89% del salario, e si vedono nella busta paga), sia dal datore di lavoro (23,81%, e questi non si vedono nella busta paga, ma vanno a comporre il costo del lavoro, che alla fine è circa il doppio dello stipendio netto del lavoratore).

Alcuni tipi di pensione sono erogati direttamente alla persona anche se la stessa non ha svolto alcun tipo di attività lavorativa.

N. B. In Italia, il Sistema Pensionistico è oggetto di verifica e trasformazione.

### 2. Tipi di Pensione

#### a. Pensione di vecchiaia

Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:

- Età
- Contribuzione minima
- Cessazione del rapporto di lavoro (requisito non richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività).

Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo.

In caso di sistema di calcolo contributivo è necessario avere un'età compresa tra i 57 ed i 65 anni (sia per gli uomini che per le donne) e sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.

In caso di sistema di calcolo retributivo (valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione) è necessario avere: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne (gli invalidi all'80% e i lavoratori



non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne) e sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).

Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.

La **domanda** di pensione di vecchiaia può essere presentata direttamente alla sede **Inps** o tramite i **Patronati**, oppure inviata per posta. Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto **www.inps.it**, nella sezione "moduli".

Servendosi dei moduli allegati alla domanda, bisogna fornire i seguenti dati:

- Stato di famiglia (autocertificazione);
- Data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- Diritto alle detrazioni d'imposta;
- Situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.

Ed inoltre allegare:

- I modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- Le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

La pensione decorre:

- Dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti);
- Dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti;

La legge consente però di scegliere come decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

Per quanto riguarda i **commercianti**, la legge prevede un indennizzo per coloro che cessano definitivamente l'attività. La speciale indennità vale per un periodo di tre anni ed è pari a 427,58 euro mensili che corrispondono all'importo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2006. Sono interessati coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciali in aree pubbliche. L'indennizzo spetta in presenza dei seguenti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007:

- Devono avere più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni se donne;
- Devono avere almeno 5 anni di contribuzione all'Inps al momento della cessazione dell'attività;



Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:

- Cessazione dell'attività commerciale;
- Restituzione dell'autorizzazione per l'esercizio attività;
- Cancellazione del titolare dal registro esercenti il commercio e dal registro delle imprese (Camera di commercio).

L'Inps finanzia l'indennizzo grazie ad un contributo dello 0,09% pagato in più dai soli commercianti per il quinquennio 2005-2009. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età se uomo, o 60 anni se donna.

## **b. Pensione di anzianità**

Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, ma è necessario aver maturato i seguenti requisiti:

- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)

Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono:

- almeno 39 anni di contributi per i lavoratori dipendenti
- almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi

Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.

Per avere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro. Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.

La recente legge di riforma del sistema previdenziale ha introdotto l'incentivo al posticipo della pensione (vedi seguente punto 3), un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.

Coloro che scelgono di rimanere al lavoro possono rinunciare all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale.

Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere la "finestra d'uscita" che fissa la decorrenza della pensione.

Per i lavoratori dipendenti "le finestre" sono indicate nella tabella che segue:

<b>Se i requisiti sono raggiunti entro il</b>	<b>la prima finestra utile è quella del</b>
1° trimestre dell'anno	1° luglio dello stesso anno
2° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
3° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo



Mentre per i lavoratori autonomi "le finestre" utili sono:

Se i requisiti sono raggiunti entro il	la prima finestra utile è quella del
1° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
3° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.

In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La **domanda** di pensione di anzianità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, che per legge offrono assistenza gratuita, oppure può inviata per posta.

Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell' Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Servendosi dei moduli allegati alla domanda, bisogna fornire:

- l'autocertificazione, in sostituzione del certificato anagrafico di stato di famiglia;
- la dichiarazione di responsabilità attestante la data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- il modello per il diritto alle detrazioni d'imposta;
- i modelli reddituali per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
- i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro, per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari;

La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:

- in contanti allo sportello;
- con accredito su conto corrente postale (compilazione modulo ACCR.02) o bancario (compilazione modulo ACR.01). I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".
- con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
- con assegno circolare che viene spedito a casa.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono raggiunti i requisiti.

Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.



## **c. Pensione di Inabilità**

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- Un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- Un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- Un'anzianità assicurativa presso l'Inps di almeno cinque anni.

### **Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.**

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini.

Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva. Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

La domanda di pensione di inabilità (su mod. INAB1) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INAB1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Servendosi dei moduli allegati alla domanda, bisogna fornire:

- Stato di famiglia (autocertificazione);
- Data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- Diritto alle detrazioni d'imposta;
- Situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.

Alla domanda bisogna allegare:

- La certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
- I modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- Le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

La pensione di inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività oppure dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.



Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

#### **d. Assegno Ordinario di Invalidità**

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- L'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- Un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- L'assicurazione presso l'Inps da almeno cinque anni.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

La domanda di assegno di invalidità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INV1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Servendosi dei moduli allegati alla domanda, bisogna fornire:

- Stato di famiglia (autocertificazione);
- Diritto alle detrazioni d'imposta;
- Situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
- Situazione reddituale per incumulabilità con altri redditi da lavoro;
- Dichiarazione di responsabilità per incumulabilità della prestazione con la rendita Inail.

Alla domanda bisogna allegare:

- La certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
- I modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- Le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.



## **e. Pensione ai superstiti o di Reversibilità**

È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

Questa pensione può essere:

- Di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata
- Indiretta: se la persona, al momento del decesso, aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Questa pensione spetta:

- Al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
- Ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

Spetta il:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
- 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%. L'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario. Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.

La **domanda** di pensione ai superstiti va compilata su un modulo (SO1), reperibile presso un qualunque ufficio Inps oppure sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Al modulo di domanda vanno allegati:

- un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio),
- i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell'**Inps** e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione.

Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso un qualunque ufficio Inps o presso un **Patronato**.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l'interessato può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.



Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

## **f. Trattamento minimo**

È l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale".

In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

L'importo mensile, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.

Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

Dal 1° gennaio 2002 è stato introdotto un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disagiate - per garantire un importo di pensione fino a € **516,46** circa al mese per tredici mensilità.

La maggiorazione, spetta:

- Ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- Ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- Ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
- Ai titolari di pensione sociale;
- Ai titolari di assegno sociale;
- Ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un'età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo.

La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito.

Se un pensionato è titolare di due o più pensioni, esistono dei criteri per stabilire su quale pensione spetta il trattamento minimo.

Se le pensioni sono a carico di gestioni diverse, l'integrazione va applicata sulla pensione con il trattamento minimo più elevato oppure, a parità di importo, sulla pensione che si percepisce da più tempo.

In caso di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo viene applicata alla pensione diretta. Però se il diritto ad una delle pensioni è stato raggiunto con un numero di contributi settimanali obbligatori (effettivi e figurativi con esclusione dei contributi volontari e quelli relativi a periodi successivi la decorrenza della pensione) non inferiore a 781, l'integrazione al minimo spetta su quest'ultima pensione.

## **g. Pensione Supplementare**

È una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale. Si può ottenere quando i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per avere una pensione autonoma.

Spetta a coloro che hanno:



- Già una pensione liquidata da un altro Fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti (Inpdap, Fondo elettrici, telefonici, ecc..)
- Altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o invalidità;
- Compiuto l'età pensionabile INPS (65 anni se uomo e 60 se donna)
- Cessato ogni rapporto di lavoro dipendente.

La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero di contributi versati.

E' calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo.

Spetta anche ai familiari superstiti.

La pensione supplementare spetta anche agli **iscritti alla gestione separata**, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.

Il trattamento è liquidato, dopo il compimento dei 57 anni di età, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

- Dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa;
- Delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- Delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

La domanda di pensione supplementare deve essere redatta sugli appositi moduli e presentata a qualunque ufficio **Inps** o tramite uno degli enti di **Patronato** riconosciuti dalla legge. Può essere inviata per posta, preferibilmente con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini della decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale. Alla domanda deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, e la documentazione indicata sul modulo.

L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento minimo. Il versamento di ulteriori contributi dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda di pensione supplementare venga respinta, l'interessato può presentare **ricorso**, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- Inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

## **h. Pensione agli Invalidi Civili**

È una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.



Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità è stato assegnato alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). Fino al 31 dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle Prefetture.

In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.

Recenti modifiche legislative hanno trasferito all'Inps le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento. Il trasferimento sarà operativo una volta emanati gli appositi decreti

Coloro che percepiscono la pensione d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali (Il Trattamento Minimo).

## I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI

Tipo di prestazione		Limite di reddito personale annuo	Importo mensile
<b>Invalidi civili</b>	Assegno di assistenza	€ 4.171,44	€ 242,84
	Indennità di frequenza minori	€ 4.171,44	€ 242,84
	Pensione di inabilità	€ 14.256,92	€ 242,84
	Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 457,66
<b>Sordomuti</b>	Pensione	€ 14.256,92	€ 242,84
	Indennità di comunicazione	senza limite	€ 229,64
	Pensione ciechi assoluti (*)	€ 14.256,92	€ 262,62
<b>Ciechi civili</b>	Pensione ciechi parziali: assegno	€ 6.854,31	€ 180,21
	decimisti		
	Indennità ventesimisti	senza limite	€ 168,70
	Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 710,32

\* Se il non vedente è ricoverato, la pensione è di € 242,84

La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (Asl) e deve essere presentata alla Asl competente per residenza, oppure tramite i **Patronati** che, per legge, offrono assistenza gratuita.

Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

Nel caso in cui venga riconosciuta la pensione, si deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento.

L'Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

### 3. L'incentivo al Posticipo della Pensione

La legge di riforma del sistema previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus) per i **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.



Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 33% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori.

Può ottenere il bonus chi ha maturato o raggiungerà i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2007 sono di 35 anni di contributi e almeno 57 anni d'età (oppure 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).

In particolare:

- per i lavoratori che fanno parte di particolari gestioni (ad esempio: iscritti al fondo volo) per i quali il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge con requisiti ridotti, il diritto al bonus scatta solo nel momento in cui si raggiungono i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori;
- i lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità cumulando contributi da lavoro autonomo (contribuzione mista), possono chiedere il bonus con 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall'età (ossia con i requisiti richiesti per lavoratori autonomi);
- per i lavoratori che hanno esercitato attività lavorativa all'estero, il diritto al bonus si può raggiungere totalizzando i contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia (per esempio: 10 anni di lavoro svolto in Italia + 25 anni di lavoro svolto in Argentina danno diritto al bonus).

Non hanno diritto al bonus:

- I lavoratori dipendenti di:
  - Stato (comprese le scuole e le istituzioni educative);
  - Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  - Province, Regioni, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  - Università;
  - Istituti autonomi case popolari;
  - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  - Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  - Asl, Aziende ospedaliere, Aran e Agenzie fiscali;
  - Autorità indipendenti (Consob, Isvap, Autorità del garante della concorrenza e del mercato ecc.);
  - Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi.
- Il bonus non spetta ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (per esempio: Inpdap, Ipost).

Chi decide di usufruire del bonus si può recare alla più vicina sede Inps, dove può ritirare e compilare il modulo (LC7) per la richiesta. Il modulo è disponibile anche sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "moduli".

Successivamente l'Inps invierà a casa del lavoratore l'estratto contributivo, la certificazione del diritto alla pensione ed il calcolo indicativo della pensione stessa.

L'importo della pensione che spetterà dopo aver usufruito del bonus sarà calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.



# Centro Servizi Intercultura

---

Dal mese di gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione. I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un **supplemento** di pensione.

Per tutte le informazioni sul bonus si potrà chiamare il numero gratuito inpsinforma 803.164 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 14.